



Decadenza dalla Naspi per chi rifiuta una nuova offerta di lavoro.

Stai percependo la Naspi, la nuova indennità di **disoccupazione**, e ti hanno proposto un **nuovo lavoro** che però non soddisfa le tue aspettative? Fai molta attenzione, prima di rifiutarlo, perché potresti **perdere la disoccupazione**, se l'offerta di lavoro dovesse risultare congrua.

I requisiti che un'**offerta di lavoro** deve possedere per essere congrua, peraltro, sono cambiati di recente, in base a una delibera Anpal (l'agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro) che completa le misure di condizionalità per i percettori di prestazioni legate alla disoccupazione.

Ma in quali casi un'offerta d'impiego è considerata congrua e comporta la **perdita della disoccupazione per chi rifiuta il lavoro?**

Indice

- [1 Offerta di lavoro congrua](#)
- [2 Perdita della disoccupazione per chi non rispetta il patto di servizio](#)
 - [2.1 Niente disoccupazione per chi non si presenta agli appuntamenti](#)
 - [2.2 Niente disoccupazione per chi non cerca lavoro](#)
 - [2.3 Niente disoccupazione per chi non svolge le attività previste](#)
- [3 Quando si applicano le sanzioni](#)
- [4 Ricorso contro le sanzioni](#)

Offerta di lavoro congrua

Un'**offerta di lavoro** è considerata congrua se possiede i seguenti requisiti:

- corrisponde alle competenze del lavoratore;
- la distanza tra la residenza del lavoratore e quella del luogo di lavoro non supera i 50 km, e in ogni caso deve essere raggiungibile in non più di 80 minuti con i mezzi pubblici; se il lavoratore è disoccupato da oltre 12 mesi, l'offerta è congrua se il luogo di lavoro dista non più di 80 km dal domicilio (56 km se mancano i mezzi pubblici), o sia raggiungibile in media in 100 minuti con i mezzi pubblici;
- la retribuzione deve superare del 20% l'indennità di disoccupazione, se il lavoratore percepisce la Naspi;
- l'assunzione deve essere a tempo pieno e indeterminato, con paga non inferiore ai minimi della contrattazione collettiva; l'assunzione può essere anche a termine, ma in questo caso deve avere una durata di almeno di tre mesi; se il contratto è part-time l'orario deve essere non inferiore all'80% dell'orario dell'ultimo rapporto di lavoro;

Se al disoccupato viene proposta un'offerta di lavoro avente tutte le caratteristiche richieste per essere valutata congrua, e l'offerta viene rifiutata, questi **decade dalla Naspi** (e dalle altre prestazioni percepite) e dallo **stato di disoccupazione**, salvo giustificato motivo, ad esempio malattia o infortunio. Il giustificato motivo che impedisce l'accettazione di un'offerta di lavoro deve essere comunicato e documentato entro due giorni dalla proposta dell'offerta di lavoro congrua.

Perdita della disoccupazione per chi non rispetta il patto di servizio

Chi percepisce un'indennità di disoccupazione, in caso di mancato rispetto ingiustificato degli obblighi assunti con la sottoscrizione del patto di servizio (un patto che si sottoscrive col centro per l'impiego e che prevede attività di formazione, riqualificazione e politiche attive per il lavoro, indispensabile per ricevere la Naspi) subisce delle pesanti sanzioni, che arrivano alla **perdita dell'indennità e dello stato di disoccupazione**.

Vediamo quali sono le sanzioni previste per ogni violazione.

Niente disoccupazione per chi non si presenta agli appuntamenti

In caso di mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti, previsti per la conferma dello stato di disoccupazione e per la profilazione e la stipula del patto di servizio personalizzato, nonché per la frequenza ordinaria di contatti con il responsabile delle attività, si applicano le seguenti sanzioni:

- la decurtazione di un quarto di una mensilità, corrispondente a 8 giorni di prestazione, in caso di prima mancata presentazione;
- la decurtazione di una mensilità, corrispondente a 30 giorni di prestazione, alla seconda mancata presentazione;
- la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione.

Niente disoccupazione per chi non cerca lavoro

Le stesse sanzioni appena elencate si applicano anche in caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro (in relazione alla sola Asdi, l'indennità di disoccupazione spettante dopo la Naspi, è prevista la decurtazione di una mensilità e la concessione dei soli incrementi per carichi familiari, in caso di prima mancata presentazione e la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, per la seconda mancata presentazione).

Niente disoccupazione per chi non svolge le attività previste

In caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, ad iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva del lavoro e in caso di mancata partecipazione allo svolgimento di attività ai fini di pubblica utilità a beneficio della comunità territoriale di appartenenza, si applicano le seguenti sanzioni:

- la decurtazione di una mensilità, corrispondente a 30 giorni di prestazione, alla prima mancata partecipazione;
- la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione.

Quando si applicano le sanzioni

Le sanzioni elencate decorrono dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la violazione e sono immediatamente applicate dall'Inps, dato che l'istituto ne viene a conoscenza tramite il sistema informativo unitario delle politiche attive, in tempo reale.

In relazione alle sanzioni, il lavoratore perde non solo l'indennità di disoccupazione, ma anche i contributi figurativi accreditati nel periodo di disoccupazione indennizzata, per il periodo di applicazione della decurtazione.

Se il provvedimento sanzionatorio viene comunicato all'Inps quando l'interessato ha già terminato di percepire la disoccupazione, questi deve **restituire l'importo dovuto**.

Ricorso contro le sanzioni

Contro i provvedimenti sanzionatori adottati dai centri per l'impiego il lavoratore può proporre ricorso all'Anpal, che provvede ad istituire un apposito comitato con la partecipazione delle parti sociali.

L'Inps deve comunque notificare ai titolari delle prestazioni di disoccupazione un'apposita comunicazione che indichi la violazione e la corrispondente sanzione, assieme alla durata della decurtazione della prestazione espressa in giornate.

note

[1] Art. 25 Dlgs n. 150/2015.